

===== ALLEGATO "B" AL N. 4579 DI RACCOLTA =====

===== STATUTO =====

===== di =====

===== ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO =====

===== COSTITUITA AI SENSI DELLA LEGGE 11 agosto 1991 N. 266 =====

===== TITOLO I =====

===== DISPOSIZIONI GENERALI =====

===== Art. 1 =====

===== (Denominazione - sede - durata) =====

1. E' costituita l'Associazione denominata: =====

"COMITATO PER UNA CIVILTA' DELL'AMORE", quale Organizzazione di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266. =====

2. L'Organizzazione ha sede principale e legale in Ciampino (Roma), Via Doganale n. 1, presso l'Istituto "MADONNA DEL CARMINE". =====

3. L'Associazione ha durata illimitata. =====

===== Art. 2 =====

===== (Statuto e Regolamenti) =====

1. L'Organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti della legge n. 266 del 1991, delle vigenti leggi statali e regionali, nonché delle norme che saranno emanate in conformità a quanto stabilito dalle citate leggi. =====

2. Appositi Regolamenti, predisposti dal Consiglio Direttivo nel rispetto del presente Statuto ed approvati dall'Assemblea ordinaria, potranno disciplinare sia dettagliati aspetti delle attività da svolgere, sia regole interne di carattere organizzativo. =====

===== Art. 3 =====

===== (Efficacia dello Statuto) =====

1. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla Organizzazione. =====

2. Le eventuali norme regolamentari da emanarsi non potranno contrastare con il presente Statuto e, dopo l'approvazione da parte della Assemblea, dovranno essere rispettate da tutti i soci. =====

===== Art. 4 =====

===== (Modificazione dello Statuto) =====

1. Il presente Statuto potrà essere modificato con deliberazione della Assemblea straordinaria. =====

===== Art. 5 =====

===== (Modificazione dei Regolamenti) =====

1. Gli eventuali Regolamenti validamente approvati potranno essere modificati su proposta degli organi statutari o su proposta scritta di almeno un terzo dei soci, con deliberazione della Assemblea ordinaria. =====

===== TITOLO II =====

===== FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE =====

===== Art. 6 =====

===== (Solidarietà) =====

1. L'Associazione non ha fini di lucro neppure indiretto, non intende avere per oggetto - esclusivo oppure principale - l'esercizio di attività commerciali, ma ha lo scopo di: =====

svolgere attività di volontariato ai sensi dell'art. 2 della legge 11 agosto 1991 n. 266, esclusivamente per fini di solidarietà civile culturale e sociale. =====

===== Art. 7 =====



===== (Finalità specifiche) =====

1. L'Associazione, in particolare, ha lo scopo di operare per la pace, il disarmo e la riconversione delle armi in progetti di sviluppo nel Sud del mondo, perseguendo un'economia di pace mediante un'attività di ricerca e di elaborazione culturale ed un concreto impegno di esperienza e di testimonianza per una civiltà dell'Amore. L'Associazione per il raggiungimento dei propri fini si propone di: =====

- porsi come punto di riferimento, collegamento e coordinamento per quanti hanno a cuore la promozione della pace attraverso programmi di disarmo e sviluppo nel mondo; =====
- sensibilizzazione l'opinione pubblica alla conversione delle armi ed alla solidarietà; =====
- svolgere attività di promozione e formazione attinente alle proprie finalità, ai livelli personali, di famiglia, di lavoro, di società civile; =====
- editare, stampare in proprio pubblicazioni che non abbiano il carattere di quotidiani e comunque sempre nei limiti e nel rispetto delle leggi vigenti in materia di stampa e di editoria da distribuire prevalentemente agli associati o ai partecipanti; =====
- elaborare ed attuare progetti finalizzati agli scopi sopra indicati. =====
- svolgere qualunque altra attività ritenuta utile al raggiungimento dei propri fini. =====

===== Art. 8 =====

===== (Ambito di operatività) =====

1. L'Organizzazione di volontariato opera nel territorio della regione Lazio. =====

===== TITOLO III =====

===== I SOCI =====

===== Art. 9 =====

===== (Ammissione) =====

1. Alla Associazione possono aderire, con partecipazione spontanea, tutte le persone che condividono le finalità del presente Statuto e sono mosse da spirito di solidarietà. =====
2. Chi aspira ad aderire alla Associazione deve presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo obbligandosi a svolgere, nei limiti delle proprie possibilità e competenze, prestazioni volontarie e gratuite per i fini statuari ed a versare i contributi annuali richiesti. =====
3. L'ammissione all'Organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo. =====

===== Art. 10 =====

===== (Diritti) =====

1. Gli aderenti all'Organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi sociali. =====
2. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto. =====
3. Gli aderenti all'Organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge e di Statuto, nei limiti e con le modalità preventivamente stabilite dalla Organizzazione stessa anche tramite appositi Regolamenti. =====

===== Art. 11 =====

===== (Doveri) =====

1. Gli aderenti all'Organizzazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. =====
2. Obbligo dell'aderente è, inoltre, l'apporto di pensiero e di impegno operativo volontario per lo sviluppo dei fini statuari, secondo le attitudini di ognuno. =====
3. Gli aderenti sono tenuti a versare, in un'unica soluzione ed entro il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno, la quota sociale annuale. L'Assemblea all'inizio di ciascun anno e - comunque - non oltre i termini di approvazione del bilancio, stabilisce con propria deliberazione l'entità della quota sociale relativa a ciascun anno. In caso di mancata deliberazione, restano in vigore le quote ed i contributi stabiliti con deliberazione nell'anno solare immediatamente precedente. =====

4. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Organizzazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede. =====

===== Art. 12 =====

===== (Dimissioni - Esclusione) =====

1. Le dimissioni da Socio debbono essere comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo. =====
Il Socio che, senza giustificato motivo, non provvede al versamento della quota sociale annuale entro il 31 (trentuno) marzo di ciascun anno è considerato dimissionario e può essere sospeso, con deliberazione del Consiglio Direttivo, dall'esercizio dei diritti sociali. =====

2. L'aderente all'Organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dal presente Statuto o dai Regolamenti approvati dall'Assemblea, può essere escluso dall'Organizzazione. E' causa di esclusione la constatata, prolungata ed ingiustificata assenza di impegno per i fini statuari, reiterata anche dopo inviti scritti, nonché l'aver preso pubblica posizione contro le finalità ed i programmi statuari. =====

3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea ordinaria, con voto segreto, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato, se questi ne fa espressa richiesta. =====

===== TITOLO IV =====

===== GLI ORGANI =====

===== Art. 13 =====

===== (Indicazione degli organi) =====

1. Sono organi dell'Associazione: =====

a) l'Assemblea; =====

b) il Consiglio Direttivo; =====

c) il Presidente - legale rappresentante; =====

d) il Presidente Onorario; =====

e) Vice Presidenti; =====

f) Ambasciatori Internazionali. =====

===== Capo I - L'ASSEMBLEA =====

===== Art. 14 =====

===== (Composizione) =====

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Organizzazione. =====

2. Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea - mediante delega scritta - esclusivamente da altro socio. =====

3. Le deliberazioni della Assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, devono essere rispettate da tutti i soci. =====

===== Art. 15 =====

===== (Presidenza della Assemblea) =====

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente onorario della Associazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Presidente ed in subordine da persona eletta dalla stessa Assemblea. =====

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea controllare la regolarità della convocazione e delle deleghe, nonché verificare il diritto di partecipazione dei soci al voto. =====

===== Art. 16 =====

===== (Convocazione) =====

1. L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso, contenente l'ordine del giorno delle materie da trattare, spedito anche via fax a ciascun aderente almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione ovvero mediante inoltro via mail in indirizzo di posta elettronica comunicato preliminarmente dagli aderenti ovvero mediante pubblicazione in bollettini della Associazione o su organi di stampa. Nello stesso avviso può essere fissata una



seconda convocazione per una data successiva, qualora la prima adunanza non si sia potuta validamente svolgere. =====

2. Oltre a quanto stabilito per Statuto o per legge, l'Assemblea deve essere convocata quando almeno un terzo dei soci presenti richiama scritta e motivata al Presidente. La relativa convocazione dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della richiesta. =====

===== Art. 17 =====

===== (Assemblea ordinaria) =====

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno. =====

2. Per la validità dell'Assemblea deve essere presente, personalmente o per delega, in prima convocazione, almeno la metà più uno degli aderenti. In seconda convocazione, che non potrà tenersi se non decorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima, l'Assemblea è valida qualsiasi sia il numero degli aderenti presenti. =====

3. Le deliberazioni saranno validamente assunte ove approvate dalla maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto, prevale quello di chi presiede l'Assemblea. =====

4. L'Assemblea ordinaria, oltre quanto previsto nel presente Statuto e per legge, provvede a:

- a) eleggere o revocare per gravi motivi il Presidente Onorario; =====
- b) eleggere o revocare i componenti del Consiglio Direttivo; =====
- c) eleggere o revocare gli Ambasciatori Internazionali; =====
- d) approvare il rendiconto finanziario e la relazione annuale sull'attività dell'Associazione; =====
- e) approvare il bilancio preventivo ed il programma annuale di massima delle attività dell'Associazione. =====

5. Il verbale della Assemblea ordinaria sarà riportato nell'apposito libro verbali e dovrà essere firmato dal Presidente dell'Assemblea e dalla persona da questi designata a fungere da segretario della riunione. =====

6. Ogni aderente dell'Organizzazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia. =====

===== Art. 18 =====

===== (Assemblea straordinaria) =====

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all'atto costitutivo ed al presente Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e la eventuale devoluzione del patrimonio - secondo l'art. 25 del presente Statuto nonché su tutti gli argomenti che la legge riserva alla sua competenza. =====

2. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione. =====

3. Il verbale dell'Assemblea straordinaria dovrà essere redatto da un Notaio. =====

===== Capo II - IL CONSIGLIO DIRETTIVO =====

===== Art. 19 =====

===== (Composizione - Poteri) =====

1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a undici membri, eletti dalla Assemblea ordinaria tra gli aderenti, che durano in carica tre anni e possono essere successivamente rieletti. =====

2. Spetta al Consiglio Direttivo la gestione ordinaria e straordinaria dell'Organizzazione di volontariato, senza limitazioni. Esso ha anche la facoltà di procedere alla compilazione di eventuali Regolamenti per il buon funzionamento dell'Associazione. I Regolamenti, una volta approvati dal Consiglio, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria, e dopo l'approvazione sono obbligatori per tutti gli aderenti. E' in potere solo dell'Assemblea ordinaria abrogare la validità parziale o totale dei Regolamenti. =====

3. E' compito inoltre del Consiglio Direttivo, oltre a quanto stabilito dal presente Statuto e per legge, concordare al suo interno il programma, riguardante le attività da perseguire nei limiti delle finalità istituzionali, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea ed eseguirne poi le relative deliberazioni; deliberare ed adottare i provvedimenti necessari all'attività del-

l'Associazione. =====

4. Il Consiglio si riunisce sia nella sede della Associazione che altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario od opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti. Esso è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei componenti. =====

5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, ad eccezione della nomina del Presidente per cui è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio. ==

6. Di ogni riunione deve essere redatto verbale su apposito libro, custodito presso la sede della Organizzazione, dove potrà essere consultato dagli aderenti. =====

7. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente ovvero nel caso di sua assenza od impedimento, dal Consigliere più anziano di età. =====

8. L'avviso di convocazione deve essere inoltrato anche tramite fax, ovvero tramite posta elettronica, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. =====

In caso di necessità ed urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato, a mezzo telegramma o via fax, ovvero tramite posta elettronica, almeno due giorni prima della riunione. =

===== Capo III - Il PRESIDENTE E =====

===== LEGALE RAPPRESENTANTE =====

===== Art. 20 =====

===== (Elezione - Durata - Funzioni) =====

1. Il Presidente, legale rappresentante della Associazione, è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e dura in carica tre anni. =====

2. Egli rappresenta l'Organizzazione di volontariato e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Organizzazione ed in particolare stipula le convenzioni, i contratti, e ha la rappresentanza legale della Associazione. =====

3. Il Presidente può rilasciare procure per il compimento di singoli atti in conformità a precedente delibera del Consiglio Direttivo. =====

===== Capo IV - IL PRESIDENTE ONORARIO =====

===== Art. 21 =====

===== (Elezione - Durata - Funzioni) =====

1. Il Presidente Onorario è nominato dall'Assemblea tra gli aderenti. L'Assemblea all'atto della nomina procede anche alla determinazione della durata in carica. =====

2. Egli presiede l'Assemblea e cura l'ordinato svolgimento dei lavori, dopo aver controllato la regolare composizione e la validità delle deleghe. =====

3. Il Presidente Onorario di diritto fa parte del Consiglio Direttivo e partecipa con diritto di voto alle riunioni. =====

===== Art. 22 =====

===== (Vice Presidenti) =====

Il Consiglio Direttivo può nominare tra gli aderenti sino a due Vice Presidenti del Comitato, stabilendo all'atto della nomina le funzioni conferite. =====

===== Art. 23 =====

===== (Ambasciatori Internazionali) =====

L'assemblea ordinaria, su proposta del Presidente Onorario, ovvero del Consiglio Direttivo, può conferire a personaggi di particolare rilievo la carica onoraria di Ambasciatore Internazionale. =====

===== TITOLO V =====



===== PATRIMONIO - ESERCIZIO FINANZIARIO =====

===== Art. 24 =====

===== (Risorse economiche) =====

1. Il patrimonio dell' Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili, dai titoli e valori di sua proprietà. =====

Ai sensi dell'art. 5 della legge 11 agosto 1991 n. 266, trae le sue risorse economiche, sia per il suo funzionamento che per lo svolgimento della sua attività, da: =====

- a) contributi degli aderenti; =====
- b) contributi di privati; =====
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti; =====
- d) contributi di organismi internazionali; =====
- e) donazioni e lasciti testamentari; =====
- f) rimborsi derivanti da convenzioni; =====
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; =====
- h) ogni altro tipo di entrate. =====

2. Le entrate sono ordinarie e straordinarie. Le ordinarie sono costituite dalle quote annuali, dai contributi dei Soci e dalle rendite patrimoniali; le straordinarie da sovvenzioni, lasciti testamentari, che dovranno essere accettati con beneficio di inventario, da donazioni o liberalità nonché dalle erogazioni a qualsiasi titolo ricevute dagli aderenti, dallo Stato, da Enti e da privati. =====

3. L'Associazione è tenuta ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge n. 266 del 1991, alla conservazione della documentazione relativa alle entrate, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti. =====

4. L'Associazione potrà acquistare anche beni mobili registrati e beni immobili che saranno intestati ad essa. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli artt. 2659 e 2660 del Codice Civile. In ogni caso gli acquisti devono essere finalizzati allo svolgimento dell' attività della Organizzazione ed i beni ricevuti per donazione o lascito testamentario, unitamente alle relative rendite, devono essere destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità statutarie. =====

===== Art. 25 =====

===== (Rimborsi) =====

1. I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dall'Assemblea. =====

2. L'Assemblea delibera sulla utilizzazione dei rimborsi da effettuarsi in conformità alle disposizioni della convenzione, nonché alle finalità statutarie dell'Organizzazione. =====

3. Il Presidente, nel dare attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea, può compiere tutti i conseguenti atti giuridici. =====

===== Art. 26 =====

===== (Proventi derivanti da attività marginali) =====

1. I proventi derivanti da eventuali attività commerciali o produttive marginali saranno inseriti in apposita voce del bilancio dell'Organizzazione. =====

2. L'Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Organizzazione. =====

3. Il Presidente darà attuazione alla delibera dell'Assemblea e potrà compiere i conseguenti atti giuridici. =====

===== Art. 27 =====

===== (Devoluzione dei beni) =====

1. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell' Organizzazione, i suoi beni, dopo la liquidazione saranno devoluti ad altre Organizzazioni operanti in identico od analogo

settore. =====

===== TITOLO VI =====

===== IL BILANCIO =====

===== Art. 28 =====

===== (Bilancio consuntivo e preventivo) =====

1. L'esercizio coincide con l'anno solare. =====
2. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spese e di entrate di competenza dell'esercizio successivo. =====
3. Il bilancio consuntivo fornisce il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente. Esso è formato dal conto economico e dalla situazione patrimoniale. =====

===== Art. 29 =====

===== (Formazione e contenuto dei bilanci) =====

1. Il bilancio consuntivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno. =====
2. Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. =====

Esso contiene, suddivise in singoli capitoli, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo. =====

===== Art. 30 =====

===== (Controllo sui bilanci) =====

1. E' demandata all'Assemblea la facoltà di istituire un organo di controllo dei bilanci, determinandone la composizione e le modalità di funzionamento. =====

===== Art. 31 =====

===== (Approvazione dei bilanci) =====

1. Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto all'Assemblea ordinaria per l'approvazione entro il trenta aprile o, salvo necessità, entro il trenta giugno dell'anno successivo. =====
2. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede della Organizzazione almeno quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente. =====
3. Il bilancio preventivo deve essere sottoposto alla approvazione della Assemblea entro il trenta aprile o, salvo necessità, entro il trenta giugno del relativo anno. =====
4. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede della Organizzazione almeno quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato ivi da ogni aderente. =====

===== TITOLO VII =====

===== LE CONVENZIONI =====

===== Art. 32 =====

===== (Deliberazione delle convenzioni) =====

1. Le convenzioni tra l'Organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo e firmate dal Presidente. =====
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Organizzazione. =====

===== Art. 33 =====

===== (Stipulazione delle convenzioni) =====

1. Le convenzioni sono firmate dal Presidente. =====

===== Art. 34 =====

===== (Attuazione della convenzione) =====

1. Il Consiglio Direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione. =====

===== TITOLO VIII =====



===== DIPENDENTI E COLLABORATORI =====

===== Art. 35 =====

===== (Dipendenti e Collaboratori) =====

1. L'Organizzazione di volontariato, ai sensi dell'art. 3, comma quarto, della legge 11 agosto 1991 n. 266, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. =====
2. La misura delle retribuzioni è stabilita dal Consiglio Direttivo che può peraltro stabilire particolari Regolamenti per le modalità e per il rimborso delle spese autorizzate anche preventivamente sostenute. =====
3. I rapporti tra l'Organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dai vigenti contratti collettivi di lavoro. =====

===== TITOLO IX =====

===== Art. 36 =====

===== (Gratuità delle cariche) =====

1. Le prestazioni degli aderenti che ricoprono cariche sociali non sono retribuite. =====

===== TITOLO X =====

===== LA RESPONSABILITA' =====

===== Art. 37 =====

===== (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti) =====

1. Gli aderenti all'Organizzazione saranno assicurati come per legge. =====

===== Art. 38 =====

===== (Responsabilità dell'Organizzazione) =====

1. L'Organizzazione di volontariato risponde, con i propri beni, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. =====

===== Art. 39 =====

===== (Assicurazione dell'Organizzazione) =====

1. L'Organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della Organizzazione stessa. =====

===== TITOLO XI =====

===== RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI =====

===== Art. 40 =====

===== (Rapporti con enti e soggetti privati) =====

1. L'Organizzazione di volontariato coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento della finalità di solidarietà. =====

===== Art. 41 =====

===== (Rapporti con enti e soggetti pubblici) =====

1. L'Organizzazione di volontariato partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà. =====

===== TITOLO XII =====

===== DISPOSIZIONI FINALI =====

===== Art. 42 =====

===== (Disposizioni finali) =====

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si applicano le disposizioni della legge n. 266 del 1991 e successive integrazioni o modifiche, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti. =====

2. Ai sensi dell' art. 10 comma 8 del D.lgs. 4 dicembre 1997 n.460 la Associazione, costituita quale Organizzazione di Volontariato, alla sua iscrizione nel Registro istituito dalla competente Regione sara' in ogni caso considerata O.N.L.U.S. nel rispetto della struttura e finalita' della organizzazione stessa. =====

F.ti: Maria Romana De Gasperi =====

====Simonetta Nelli Petrone, notaio =====

====(vi è il sigillo)=====

